

**REGOLAMENTO D'ESERCIZIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)
E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (C.P.)**

Art. 1 (Natura e composizione della Presidenza)

La Presidenza è organo dell'Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili e costituisce parte integrante del C.D.; è eletto dall'Assemblea e ne esprime le linee di pensiero promuovendone le attività di concerto con gli altri organi.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili.

E' composta da un Presidente e da un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di necessità. Per un migliore funzionamento il Presidente può nominare un Comitato Esecutivo così rappresentato: Presidente, Vice-Presidente, Segretario Generale, Tesoriere ed un Consigliere.

Art. 2 (Compiti della Presidenza)

La Presidenza del Consiglio Direttivo (C.D.):

- **a)** convoca il C.D. in accordo con la Segreteria. Provvede all'invio tempestivo delle convocazioni, con indicazione dell'ordine del giorno, di eventuali invitati, degli orari di inizio e fine lavori, delle eventuali proposte di adozione di risoluzioni formali e del dispositivo delle stesse;
- **b)** ordina i lavori del C.D. in modo imparziale, secondo le procedure ed i criteri esposti negli articoli seguenti del presente Regolamento;
- **c)** esercita il potere disciplinare durante i lavori del C.D. sia nei confronti dei componenti che degli eventuali invitati;
- **d)** riceve le interrogazioni scritte presentate da membri del C.D. in merito alle decisioni, alle prese di posizione e agli atti degli organi dirigenti ed esecutivi, cui di norma risponde nella successiva riunione del C.D.;
- **e)** cura la tempestiva diffusione, in vista delle riunioni del C.D., di documenti e contributi scritti;
- **f)** verifica l'attuazione delle deliberazioni e risoluzioni del C.D., riferisce allo stesso C.D. in ipotesi di inadempimento e formula in merito proposte agli organi competenti;
- **g)** formula le linee guida all'inizio del proprio mandato e redige un rapporto annuale sull'attività del C.D. nonché un rapporto trimestrale delle attività svolte dalle commissioni istituite.

Art. 3 (Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo (C.D.) è l'organo deputato alla guida dell'Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili, nominato dall'Assemblea delle Unioni aderenti, alla cui convocazione provvede il Presidente.

Il C.D., fra gli altri, ha poteri di:

1. promozione e gestione delle attività l'Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili;
2. istituzione di commissioni di studio, nomina dei suoi componenti e regolamentazione delle stesse;
3. predisposizione del conto preventivo e consuntivo dell'Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili
4. determinazione delle quote associative annuali;
5. deposito delle delibere statutarie presso un pubblico ufficiale.

Il C.D. ha potere di sostituire i suoi membri nei casi previsti e regolamentati e di colmare nei limiti statutari le vacanze mediante cooptazione. In questo caso le proposte sono avanzate al C.D. dalla Presidenza su indicazione dei membri del Direttivo.

Garantisce l'applicazione delle norme sulla rotazione delle cariche associative secondo le previsioni di statuto (art. 4) e curerà ulteriore regolamento a tal fine.

Approva i bilanci.

Ha potere di decidere a maggioranza degli intervenuti, qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri (compreso il Presidente).

Ha potere di attivare le procedure disciplinari e può chiedere motivazione di taluni comportamenti non ritenuti corretti da parte dei membri del C.D..

Art. 4 (Riunioni del Consiglio Direttivo - dovere di partecipazione)

E' dovere primario di ogni componente del C.D. e del C.P. partecipare assiduamente alle sue riunioni.

Sono considerate assenze giustificative, soltanto quelle derivanti da gravi impedimenti fisici o seri motivi di famiglia. Esse devono essere comunicate e motivate per iscritto (anche a mezzo fax o e_mail) alla Presidenza prima dell'inizio della riunione.

Devono altresì essere segnalati e motivati alla Presidenza:

- il ritardo (di oltre 15 minuti) di partecipazione all'inizio della riunione;

- l'allontanamento prima del termine della riunione.

Art. 5 (Rilevamento delle presenze)

Il numero dei componenti presenti alle riunioni del C.D. è rilevato formalmente dalla Presidenza, che all'inizio di ogni seduta ne dà comunicazione e viene messo a verbale dal Segretario.

Art. 6 (Assenze ingiustificate e decadenza)

Il componente del C.D. e del C.P. che sia assente ingiustificato alle riunioni per tre volte, anche non consecutive, nel triennio, decade dalla carica; viene informato con comunicazione scritta del Presidente, ed in caso di Proboviro, dal Presidente di tale organo, assunta di concerto con il C.D. e sarà indicato anche il sostituto mediante cooptazione.

Analogamente si procederà nel caso di cinque assenze giustificate e/o di reiterati ritardi o allontanamenti prima del termine delle riunioni.

Art. 7 (Calendario delle riunioni)

Il C.D. si riunisce su convocazione della Presidenza, secondo un calendario fissato dal medesimo C.D., su proposta del Presidente.

Viene altresì convocato ogni qualvolta occorra assolvere ad obblighi statutari.

Art. 8 (Preavviso di convocazione ed ordine del giorno)

La convocazione e l'ordine del giorno avviene, salvo casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della riunione.

Ogni membro del C.D. ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno della riunione successiva, su cui il C.D. decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9 (Quorum costitutivo)

La riunione del C.D. è abilitata ad assumere decisioni se ad esso partecipa almeno il cinquanta per cento più uno dei componenti del C.D..

(Svolgimento dei lavori)

Art. 10 (Consegna bozze di proposte ed altri documenti)

Prima dell'inizio dei lavori saranno messe a disposizione dei componenti il C.D. e il C.P. le bozze di documenti, deliberazioni, risoluzioni, ordini del giorno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Nel corso della riunione viene fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni o pareri su documenti, delibere, ordini del giorno, ecc.. e potranno essere nominate commissioni che, durante il corso dei lavori, preparino testi specifici da mettere in approvazione o, alle quali siano demandate talune attività.

Art. 11 (Inizio e durata dei lavori)

Le riunioni hanno inizio non più tardi di quindici minuti dopo l'orario fissato; decorso tale termine, il Presidente ha facoltà, sentiti i membri del C.D. presenti, di decidere in ordine allo svolgimento del C.D..

L'orario di chiusura indicato nella convocazione potrà essere modificato in base allo svolgimento dei lavori.

Al termine della seduta sarà chiuso il verbale; successivamente sarà divulgato a cura del Segretario a tutti i componenti del C.D. e del C.P., ponendolo all'approvazione - quale primo punto all'odg - nella successiva riunione di consiglio.

Art. 12 (Interventi)

Le relazioni introduttive (in genere quella del Presidente e dei diversi delegati a commissioni o ad altre attività esterne) non possono superare di norma la durata di dieci minuti, mentre gli altri interventi quella di cinque minuti. Ciascun membro del C.D. può assumere la parola per non più di due volte sullo stesso punto in discussione, in modo tale da lasciare ampio spazio di intervento a tutti i consiglieri.

Il Presidente raccoglie le richieste di intervento - prenotate per alzata di mano - e stabilisce, in accordo con il C.D. e in considerazione del programma di lavoro, il termine entro il quale possono essere avanzate sui singoli punti fissati all'odg.

Coloro i quali si apprestino ad assumere la parola dovranno intervenire ed attenersi strettamente ai temi in discussione nel tempo stabilito.

Non sono ammesse interruzioni o contemporanei interventi che andrebbero a ledere i normali principi di democraticità.

Art. 13 (Quorum funzionale)

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 14 (Procedura di votazione)

La Presidenza pone in votazione i documenti e le proposte di mozione, deliberazione, risoluzione e ordini del giorno in ordine di presentazione, salvo siano stati presentati rispetto ad ognuno di essi anche proposte alternative od emendamenti.

Se l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della mozione principale; se è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo originario. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti il testo che l'emendamento tende a sostituire; se il testo rimane, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

Se più sono le proposte alternative o gli emendamenti, vengono votati prima, in contrapposizione, il testo originario e quello più antitetico. Il testo che ottiene la maggioranza viene selezionato per ulteriore votazione in contrapposizione con quello da esso più antitetico e così via.

Gli emendamenti sono illustrati con un intervento a favore ed uno contro e sono ammesse brevi dichiarazioni di voto (di durata non superiore a due minuti).

Il sistema di voto adottato è quello per alzata di mano. Adottata la procedura di voto, questa non può essere interrotta.

Art. 15 (Interrogazioni)

In apertura della seduta del C.D. ogni componente può presentare alla Presidenza una interrogazione scritta per avere informazioni e spiegazioni su un fatto determinato oppure su comportamenti od aspetti dell'attività del C.D. o degli organismi esecutivi.

La Presidenza risponde direttamente, sulla base delle proprie informazioni oppure trasmette l'interrogazione al delegato competente per materia che, ove possibile, deve dare una risposta immediata o nella seduta successiva del C.D., con diritto dell'interrogante ad una breve replica (tre minuti).

Le eventuali interrogazioni nonché le risposte alle interrogazioni precedenti hanno luogo, di norma, nella prima mezzora della seduta iniziale del C.D. e in questo caso la verifica del numero legale è spostata al termine di tali adempimenti. In assenza del proponente l'interrogazione si considera decaduta.

Art. 16 (Atti del consiglio direttivo)

Il C.D. adotta, sulla base di mozioni presentate da singoli o gruppi di suoi componenti, con le procedure di votazione e maggioranze di cui alle norme che precedono, deliberazioni costituenti:

- **a)** ordini del giorno contenenti prese di posizione politico-sindacali in relazione a vicende e fatti determinati;
- **b)** raccomandazioni e direttive con lo scopo di impostare le iniziative di carattere associativo e di categoria, nonché culturali, assicurando il necessario coordinamento delle strutture in cui l'Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili si articola;
- **c)** atti interni di cura del funzionamento della organizzazione dello stesso C.D., di convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso dell'Unione, che in linea di principio dovrà tenersi annualmente nella seconda parte dell'anno;
- **d)** istituzione di commissioni, nomina dei componenti e controllo delle medesime.

Art. 17 (Commissioni – nomina e funzionamento)

Il C.D., di concerto con il Presidente, istituisce le commissioni necessarie affinché si realizzino gli scopi dell'Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili e ne regolano il funzionamento.

In particolare le commissioni saranno presiedute – di norma – da un membro del C.D. o del C.P. che dovrà fare da referente e coordinatore tra la stessa commissione e il consiglio direttivo. Ogni membro del Direttivo non potrà presiedere più di due commissioni e non potrà farne parte in qualità di (semplice) componente ad altre, in misura superiore a tre. Ciò per attuare un giusto principio di delega e per dare spazio ad un maggior numero di colleghi anche al di fuori del C.D. o del C.P.

I colleghi che vorranno partecipare alle diverse commissioni istituite, lo dovranno fare secondo le loro attitudini e in completa sintonia con le materie che dovranno essere trattate dalle medesime commissioni.

Ogni commissione – in linea di principio – dovrà essere composta al massimo da sette componenti.

Il presidente-coordinatore di commissione dovrà riferire periodicamente al C.D., almeno trimestralmente e, al Presidente ogni qualvolta vi siano motivi di interesse o rilievo contingente, tali da dover intervenire tempestivamente da parte di quest'ultimo presso la pubblica opinione.

Ai componenti delle commissioni, spetterà il rimborso spese per le trasferte effettuate in ragione

del loro mandato.

In caso di inattività e/o di sostanziale inefficienza di una o più commissioni, il C.D. avrà facoltà di revocare le nomine effettuate con immediata sostituzione di uno o più componenti.

Del pari dicasi nel caso in cui una o più commissioni eccedano nel mandato affidato e non riferiscano nei modi e nei tempi sopra indicati.

Art. 18 (Pubblicità e diffusione dei verbali e delle risoluzioni)

E' dovere di ogni coordinatore ed in particolare del Segretario dell'Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili, di divulgare i verbali del C.D. e qualsiasi altra risoluzione e/o comunicato agli associati.

Gli atti e gli interventi a carattere esterno (stampa) dovranno essere vagliati dalla commissione scientifica/sindacale, licenziati a cura del Presidente coadiuvato dall'addetto stampa.

Art. 19 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statutarie e al codice civile.